

COMITATO ORATORIO CUPPINA - CF: 91384060371

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA ANNO 2025 - VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA n. 14

Il giorno 25 ottobre 2025 alle ore 21,30 si è riunita l'Assemblea straordinaria del Comitato Oratorio Cuppina, come previsto e regolamentato dallo statuto da convocazione inviata agli associati in data 10.9.2025, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione modifiche statuto a seguito rilievi Registro Terzo Settore.

Presiede l'assemblea il Presidente Carla Guizzardi e verbalizza in qualità di segretario Mauro Bozzoli, a ciò designato dall'Assemblea.

Sono presenti con diritto al voto n. 5 associati (Guizzardi Carla, Bozzoli Mauro, Balboni Guerrino, Sarti Danio, Bigi Manuela). Il socio Tommasini Moreno ha delegato a rappresentarlo Guizzardi Carla). Sono quindi presenti direttamente o per delega 6 soci su 7 iscritti.

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria.

La presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Modifica dello statuto associativo.

La Presidente illustra la comunicazione ricevuta dall'Ufficio Regionale del Registro del Terzo Settore relativamente alla richiesta di iscrizione dal Registro stesso. La comunicazione è stata condivisa con tutti gli associati e la Presidente propone di adeguare lo Statuto a quanto evidenziato e richiesto dall'Ufficio relativamente a:

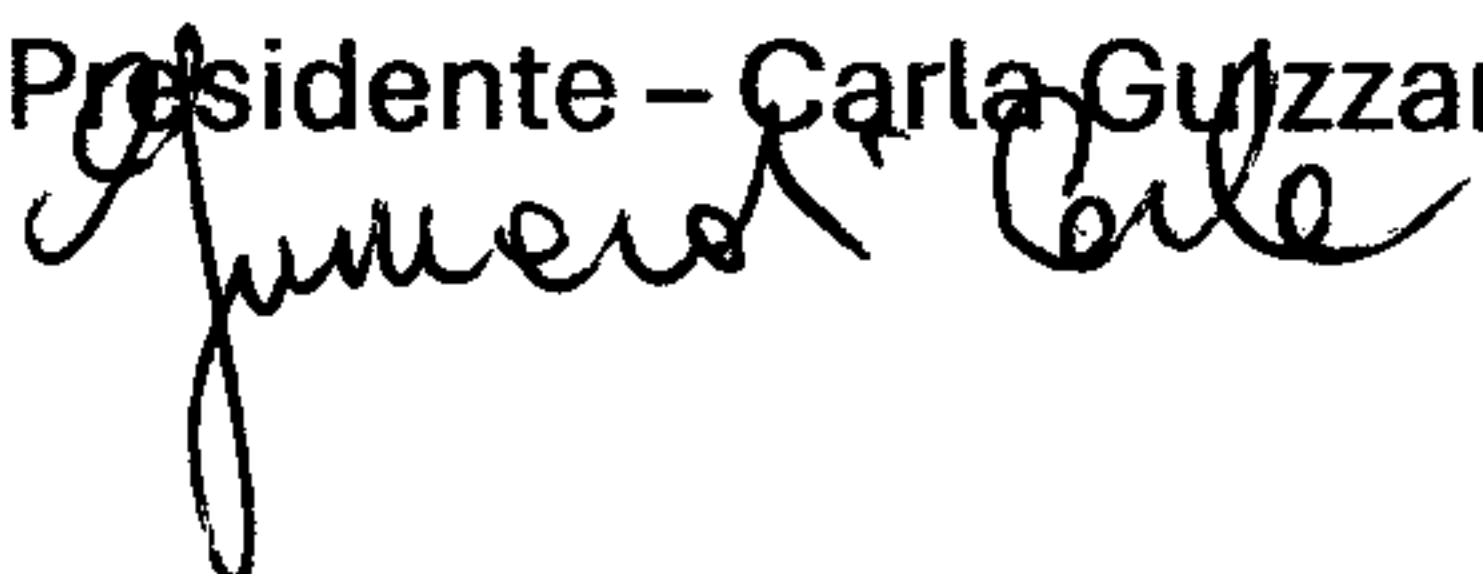
- **scopi** (art. 2) – eliminando i riferimenti alla raccolta fondi per enti religiosi
- **scopi** (art. 2) – eliminando i riferimenti agli interventi e servizi sociali in quanto dovranno essere oggetto di ulteriori e successivi approfondimenti per le modalità
- **scioglimento** dell'ente (art. 10.10) – prevedendo il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L'approvazione delle modifiche è propedeutica ad ottenere l'iscrizione e poter procedere con l'attività del Comitato quale Ente del Terzo Settore.

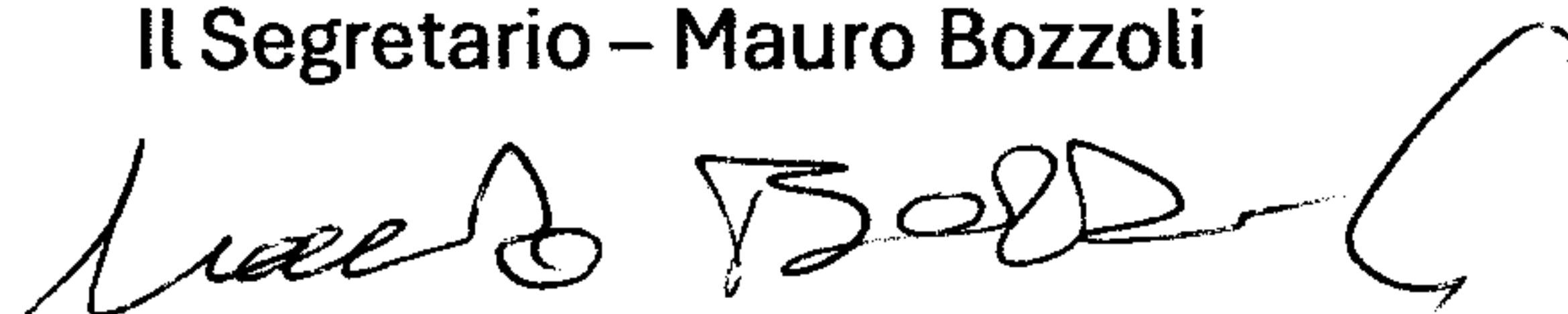
Dopo ampia discussione l'Assemblea delibera all'unanimità di modificare lo Statuto come sopra riportato e di approvare il testo del nuovo Statuto, composto da 26 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22.30.

Il Presidente – Carla Guizzardi



Il Segretario – Mauro Bozzoli



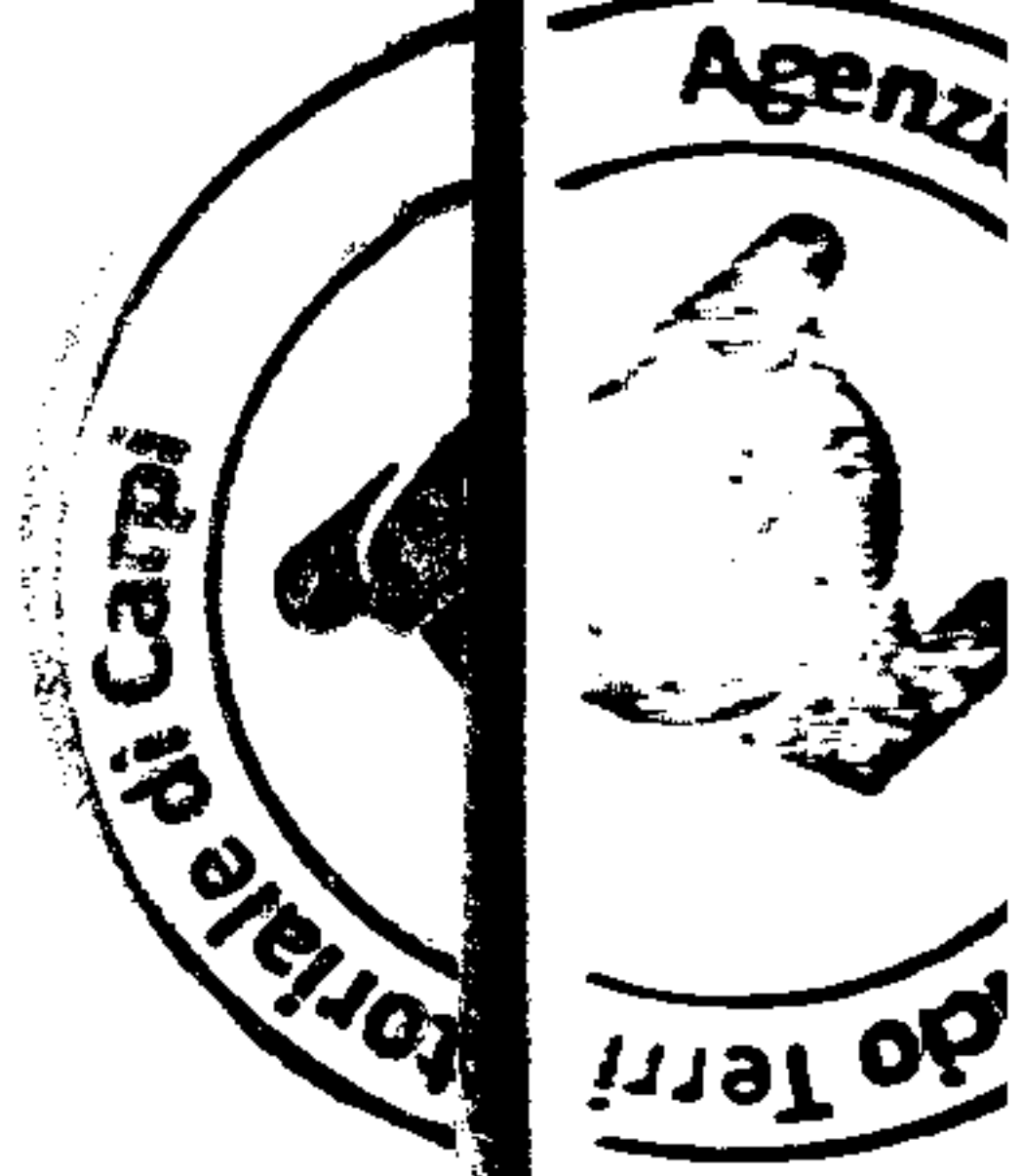
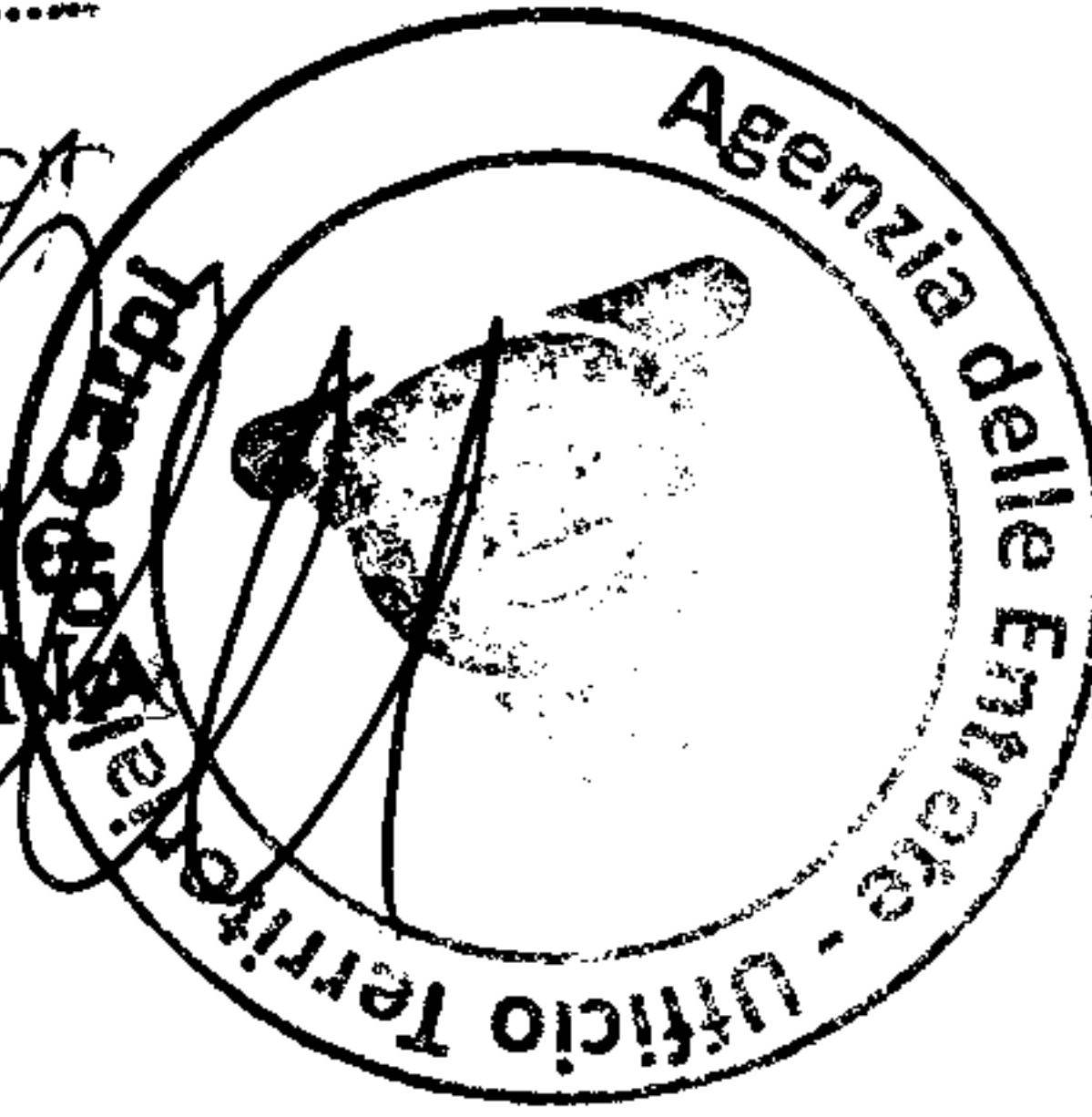
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 27 OTT, 2025
N° 525 Atti Privati Serie 3
€ 200,00 off

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale

F.to CARLO RICAROLI Roberto MESSINA



A
1
n
1
c
n
O
A
2
-
C
F
-
e
2
c
A
S
A
C
A



STATUTO COMITATO ORATORIO CUPPINA

Articolo 1 – Denominazione

1.1 È costituito un Comitato denominato "Comitato Oratorio Cuppina " rientrante nella tipologia "Altri Enti" di cui all'art. 46, lett. G) del Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e all'art. 3, lett. g), del D.M. n. 106/2020 con la precisazione che a seguito dell'iscrizione al RUNTS la denominazione includerà l'acronimo ETS e pertanto il Comitato sarà denominato "Comitato Oratorio Cuppina ETS"

Articolo 2 - Scopi

2.1 Il Comitato ha quali scopi:

- raccogliere fondi per il restauro dell'Oratorio della Cuppina, sito a Crevalcore (BO), in Via Sverginesca n. 1144, dedicato alla Beata Vergine del Rosario, anche allo scopo di acquisirne la piena proprietà;
- custodire e animare il citato oratorio o altri luoghi locali di interesse culturale e religioso;

2.2 Dette attività rientrano tra quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs n. 117/2017, lettera f) (*interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*).

Articolo 3 - Sede

3.1 Il Comitato ha sede in Crevalcore (BO), attualmente alla Via Sverginesca n. 374, con la precisazione che l'eventuale modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna modifica statutaria.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata del Comitato è fissata in anni 30 (trenta) dalla sua costituzione

Luigi Basso
Giuseppe Corle

e pertanto fino a tutto il 31 (trentuno) ottobre 2045 (duemilaquarantacinque).

4.2 L'Assemblea dei Promotori potrà, comunque, deliberare di prorogarne la durata per permettere il raggiungimento degli scopi.

Articolo 5 - Promotori

5.1 Possono essere Promotori le persone fisiche capaci di agire, le persone giuridiche e gli enti, pubblici o privati, che si impegnino ad osservare gli scopi statutari e la cui ammissione sia approvata dal Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta.

5.2 Tutti i Promotori sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

5.3 Tutti i Promotori hanno:

- il diritto di partecipare alle attività del Comitato, di eleggere il Consiglio Direttivo, di approvare il rendiconto annuale;
- il dovere di versare la quota annuale di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo, di partecipare alle Assemblee, di cooperare per il raggiungimento degli scopi, di tenere un comportamento verso gli altri Promotori e verso terzi improntato a correttezza e buona fede.

5.4 La qualità di promotore non è trasmissibile

Articolo 6 – Perdita della qualità di promotore

6.1 La qualità di promotore si perde nei seguenti casi:

- a) morte;
- b) recesso da esercitarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o lettera raccomandata a mano firmata per ricevuta da un membro del Consiglio Direttivo e da far pervenire al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima del recesso;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato,

Giuseppe Cole
Mario Berra

nei casi di:

- inosservanza dello Statuto e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
- inadempienza degli impegni assunti a qualunque titolo verso il Comitato;
- comportamento che possa creare danno al Comitato.

6.2 L'esclusione per inadempienza degli impegni assunti sarà deliberata solo dopo che il promotore sarà stato diffidato ad adempiere entro un congruo termine e non avrà adempiuto.

6.3 Il Consiglio Direttivo nel procedimento di esclusione deve garantire al promotore il principio del contraddittorio.

6.4 Il promotore che, per qualsiasi motivo, cessa di fare parte del Comitato non ha alcun diritto sui contributi e oblazioni da lui prestati né sul patrimonio del Comitato.

Articolo 7 - Patrimonio

7.1 Il patrimonio del Comitato, che è interamente destinato al raggiungimento degli scopi, è costituito:

- dai conferimenti dei Promotori al momento della costituzione o al momento della loro ammissione;
- da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti, destinati all'attuazione degli scopi e da ogni eventuale conferimento, a titolo di liberalità, di denaro, di beni mobili e immobili;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione e redditi di tutti i beni pervenuti al Comitato;
- dalle oblazioni raccolte;
- dall'eventuale ricavato dell'organizzazione di manifestazioni, pubblicazioni, servizi ed altre attività finalizzate al raggiungimento degli scopi del Comitato e

Handwritten signature: Mario Scuderi

Handwritten signature: Giovanni Carle

ad essi direttamente connesse o di essi integrative;

- da ogni altra entrata e cespite patrimoniale

Articolo 8 - Esercizio finanziario

8.1 L'esercizio finanziario del Comitato termina il trentuno dicembre di ogni anno.

8.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario ed alla stesura di una relazione sull'andamento della gestione.

8.3 Il rendiconto, compilato con criteri di oculata prudenza, dovrà essere costituito da un consuntivo dell'esercizio con un dettagliato conto delle spese e dei proventi e dovrà essere presentato all'Assemblea dei Promotori per l'approvazione entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

8.4 Il Comitato è obbligato ad impiegare le entrate e gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietato distribuire, anche indirettamente, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio.

Articolo 9 – Organi

9.1 Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Promotori, ordinaria o straordinaria;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente (o i Vice Presidenti) del Comitato;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo, se nominato o se richiesto dalla legge

Simone Cole
Marco Bordini

Articolo 10 - Assemblea

10.1 L'Assemblea dei Promotori rappresenta tutti i Promotori. Tutti i Promotori hanno diritto di parteciparvi.

10.2 Le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i Promotori ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.3 Ogni promotore ha diritto ad un voto; è ammessa la partecipazione all'assemblea per delega e ogni promotore può rappresentare al massimo 3 (tre) promotori con delega scritta.

10.4 Gli enti pubblici o privati, tuttavia, possono essere rappresentati in Assemblea, oltre che dal legale rappresentante, da funzionari di volta in volta delegati dallo stesso.

10.5 L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il termine del trenta aprile di ogni anno.

10.6 Essa deve inoltre essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Promotori.

10.7 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata con lettera raccomandata, anche a mano, o con telefax, o con messaggio di posta elettronica, da inviare ai Promotori almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione.

10.8 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Promotori. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

10.9 Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono sempre la

Giuseppe Carle
Carle

presenza di almeno due terzi dei Promotori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.10 Per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto,

10.11 L'Assemblea all'apertura dei lavori nomina, di volta in volta scegliendoli tra i Promotori presenti, il suo segretario ed eventualmente gli scrutatori.

10.12 I verbali dell'Assemblea, nonché i rendiconti economici e finanziari restano a disposizione dei Promotori presso la sede del Comitato e possono essere inviati in copia ai Promotori che ne fanno richiesta.

10.13 L'assemblea può essere svolta:

- in presenza presso la sede sociale del comitato ovvero altra sede individuata ed indicata nell'avviso di convocazione
- in videoconferenza con modalità che garantiscano la partecipazione di tutti;
- in modalità mista, ovvero una parte dei promotori in presenza e una parte in videoconferenza.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

11.1 L'Assemblea ordinaria:

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali del Comitato;
- approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti e il Presidente del Collegio dei Revisori e l'Organo di controllo.

11.2 L'Assemblea ordinaria delibera, inoltre, su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria dal presente statuto e su tutte quelle previste dalla legge o sottoposte alla sua

Maere Bon L'

Giuseppe Cole

approvazione o al suo parere dal Consiglio Direttivo

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

12.1 Sono riservate all'Assemblea straordinaria le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché le delibere relative allo scioglimento e alla liquidazione del Comitato.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Comitato; il Consiglio Direttivo può, pertanto, deliberare qualunque operazione egli ritenga opportuna per il conseguimento degli scopi del Comitato; in particolare il Consiglio:

- a) - organizza e dirige l'attività del Comitato e la raccolta dei fondi, coordinando l'attività prestata dai Promotori;
- b) - gestisce e conserva i fondi raccolti, destinandoli agli scopi annunciati;
- c) - delibera l'ammissione e l'esclusione dei Promotori;
- d) - delibera sui programmi delle attività e delle iniziative;
- e) - delibera sui contratti e sulle convenzioni con terzi;
- f) - delibera sulla accettazione o il rifiuto di erogazioni, sovvenzioni, ecc.;
- g) - redige il rendiconto annuale a norma dell'articolo 8;
- h) - nomina il proprio Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere;
- i) - delega sulle proprie materie il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere e eventualmente, per specifici incarichi, altri Consiglieri;
- j) - eventualmente nomina un Presidente Onorario e un Vicepresidente onorario;
- k) - individua, fissandone le relative caratteristiche con apposite convenzioni,

Leone Bazzani

Giuseppe Carle

i termini e le modalità delle collaborazioni all'interno del Comitato di terzi, siano persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Imprese, ecc.;

l) - coordina la propria attività con quella di altri enti pubblici e privati, svolta nel loro campo e rivolta agli stessi scopi del Comitato;

m) - vigila sull'osservanza dello Statuto;

n) - delibera gli eventuali provvedimenti disciplinari per le violazioni dello Statuto

Articolo 14 – Composizione Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo è formato di un numero variabile da tre a sette membri eletti dall'Assemblea fra i Promotori. Il numero è determinato dall'Assemblea che nomina i Consiglieri, precisando che la composizione numerica dell'organo direttivo non dovrà mai essere tale da creare prevalenza o controllo di quest'ultimo sull'assemblea, con necessità che l'assemblea abbia un numero di componenti pari almeno al doppio più uno dei componenti dell'organo direttivo.

14.2 L'Assemblea può modificare il numero dei componenti del Consiglio anche durante il loro mandato. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e fino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio del loro mandato. Essi sono rieleggibili.

14.3 Nel caso in cui durante un esercizio venga meno un Consigliere, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea perché ne deliberi la sostituzione.

14.4 Il Consigliere eletto in sostituzione di quello venuto meno e i nuovi Consiglieri eletti a seguito della modificazione del numero dei componenti del

Luciano Bazzoli

Giuseppe Carle

Consiglio dureranno fino alla scadenza di quelli già in carica.

Articolo 15 – Funzionamento Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due Consiglieri.

15.2 L'avviso di convocazione deve essere spedito con raccomandata, anche a mano, con telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

15.3 Sono valide le riunioni del Consiglio anche senza le suddette formalità di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video conferenze o tele conferenze, alle condizioni che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

15.4 Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione di almeno la metà dei componenti in carica. Esso delibera a maggioranza degli intervenuti. Ogni componente ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 16 - Presidente e Vicepresidente

16.1 Il Presidente del Comitato, il Vicepresidente (o i Vice Presidenti), il

Bertoni

Nazari

Giuseppe Cole

Tesoriere e il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e durano in carica tre esercizi.

16.2 Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale del Comitato, in giudizio e di fronte ai terzi;
- esegue le deliberazioni del Consiglio e compie l'attività di gestione che gli sia stata delegata;
- convoca e presiede di diritto le sedute del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria ai termini di statuto.

16.3 Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento, assenza o vacanza. Nel caso di due Vicepresidenti le loro funzioni sono esercitate disgiuntamente. Nei confronti dei terzi il fatto stesso dell'intervento del Vicepresidente varrà a giustificare l'impedimento, l'assenza o la vacanza del Presidente.

Articolo 17 - Tesoriere

17.1 Il Tesoriere provvede alla regolare tenuta della contabilità e alla preparazione della bozza del rendiconto. Predispone i preventivi delle attività che il Comitato intende intraprendere e che il Consiglio deve approvare. Con firma disgiunta da quella del Presidente, esegue la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese del Comitato approvate dal Consiglio.

Articolo 18 - Segretario

18.1 Il Segretario collabora con il Presidente per l'attuazione delle iniziative e di ogni attività deliberata dal Consiglio.

18.2 Cura la tenuta dei libri sociali, le cui pagine sono numerate e vidimate dal Presidente.

Luca

Giuseppe

18.3 Il Segretario deve trascrivere su appositi registri i nomi dei Promotori, dei Sostenitori e dei Sottoscrittori.

Articolo 19 - Revisore dei Conti

19.1 L'assemblea può nominare un Revisore dei Conti, iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, a cui demandare il compito di controllo dell'amministrazione del Comitato.

19.2 Non può essere nominato revisore dei conti uno dei Promotori del Comitato.

19.3 Il Revisore nominato dura in carica tre esercizi e fino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio del suo ufficio.

19.4 Il Revisore è rieleggibile.

Articolo 20 – Organo di Controllo

20.1 Qualora ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo di cui almeno un membro scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo c.c.

20.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.

20.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Comitato e sul suo concreto funzionamento.

20.4 Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Handwritten signature: Paolo Bortolotti

Handwritten signature: Giovanni Cole

20.5 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono essere richieste agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

20.6 L'incarico di membro dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Articolo 21 - Gratuità delle cariche sociali

21.1 Tutte le cariche sociali non danno diritto ad alcun emolumento, ma soltanto al rimborso delle spese documentate.

Articolo 22 - Sostenitori

22.1 Possono aderire al Comitato in qualità di Sostenitori persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, sponsors, banche, fondazioni, ecc. che intendono sostenere moralmente e/o finanziariamente le iniziative del Comitato.

22.2 I Sostenitori non assumono la qualità di Promotori e, conseguentemente, non assumono alcuna responsabilità.

22.3 Il Consiglio Direttivo dovrà convocare almeno annualmente una riunione destinata ai Sostenitori, a cui sono presentati il rendiconto, le attività svolte, i risultati conseguiti e i programmi di lavoro del Comitato.

Articolo 23 - Presidente e Vicepresidente Onorari

23.1 Il Presidente e il Vicepresidente Onorari, eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo, non assumono la qualità di Promotori e, conseguentemente, non assumono alcuna responsabilità. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio, esprimendo i loro pareri, senza diritto di voto.

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*



Articolo 24 – Responsabilità

24.1 Ai sensi dell'art. 40 del Codice Civile, i membri del Consiglio Direttivo sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi raccolti e della loro destinazione allo scopo annunziato.

24.2 Ai sensi dell'art. 41 del Codice Civile, i Promotori sono responsabili personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dal Comitato, salvo che il Comitato abbia ottenuto la personalità giuridica.

Articolo 25 - Scioglimento

25.1 Il Comitato si scioglie per il decorso del termine, per il raggiungimento del suo scopo, per l'accertamento della definitiva impossibilità di raggiungerlo, per la prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs n. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1, D.Lgs n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 26 – Rinvio

26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di comitati e associazioni.

Espresso

Espresso

Espresso

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il **27 OTT. 2025**

N° **525** Atti Privati Serie **3**

€ **200,00**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Il Funzionario
Roberto MESSINA

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale

F.TO CARLO CICCARELLI

